



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** Consigliere relatoreRoberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32164**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 61394 reso dall'agente contabile ORSI Giulio (C.F.: RSOGLI70H19B715N), quale consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa - Aeronautica militare – 3° Reparto Manutenzione Velivoli AM-X di Treviso, nel periodo **01/01/2016 – 31/12/2016**, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Baccaro del Foro di Ferrara (C.F. BCCFNC72H08G187Q), il quale dichiara di voler ricevere le notifiche all'indirizzo pec francesco.baccaro@ordineavvocatiferrara.eu;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e uditi all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, e l'avvocato Francesco Baccaro per l'agente contabile.

	FATTO	
	1. Con relazione n. 337/2024 del 17.07.2024, il magistrato istruttore riferiva in	
	ordine al conto giudiziale n. 61394 dell’agente contabile Giulio Orsi,	
	consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare	
	- 3° Reparto Manutenzione Velivoli AM-X di Treviso, reso per il periodo	
	01.01.2016 – 31.12.2016 e depositato in data 26.07.2019. Rappresentava in	
	particolare che:	
	- il conto era stato reso per l’intero esercizio finanziario e, quindi, non soltanto	
	per il periodo in cui l’agente contabile aveva svolto le funzioni di	
	consegnatario (dall’01/09/2016 al 31/12/2016), ma anche per i mesi nei quali	
	non rivestiva tale qualifica. In particolare, dalla documentazione in atti risulta	
	che l’agente era stato designato quale consegnatario a decorrere	
	dall’01/09/2016 (con decreto della Direzione impiego Personale Militare	
	Aeronautica n. 64 del 29/08/2016), subentrando al 1° M.llo “Supp. - Serv. Di	
	Amm.” Paolicelli Giovanni, cessato dalle funzioni di consegnatario in data	
	31/08/2016. Si tratterebbe, quindi, di un conto che ha ad oggetto la	
	rendicontazione di due gestioni contabili;	
	- il conto del consegnatario era stato compilato mediante il modello 16/M di	
	riepilogo valutativo delle variazioni di carico dei materiali assegnati al	
	magazzino.	
	- non era invece stato utilizzato il modello 24, previsto dal d.P.R. n.194/1996,	
	o altro analogo modello al fine di dare conto di quanto previsto dall’art. 519,	
	c. 3 del d.P.R. 90/2010, cosicché il conto risultava non idoneo a rappresentare	
	i risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, come previsto	
	dall’art.140, c. 2, c.g.c..	
	2	

	Il magistrato istruttore chiedeva, pertanto, la fissazione dell’udienza di discussione.	
	2. In data 20.11.2024, la difesa dell’agente contabile depositava una memoria con la quale deduceva, quanto alla resa del conto per l’intero esercizio, che <i>“la presentazione del conto nei termini anzidetti è operazione che rientra nella facoltà dei consegnatari (con debito di vigilanza e di custodia) che si avviciano nel passaggio di consegne durante l’esercizio finanziario”</i> , ai sensi delle Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l’Amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa (I.T.A. Ed 2007 – all. 2), ritenute applicabili dall’Amministrazione militare anche dopo l’entrata in vigore del TUOM e COM. Ai sensi del Cap. 9, par. 8, punto 3 (pagg. 97 e ss.) delle cit. Istruzioni <i>“I registri contabili devono essere chiusi alla data del passaggio di consegne e firmati dal consegnatario uscente e del subentrante per attestazione della rispondenza tra le risultanze contabili profferte e la verifica a campione o centesimale effettuata, controfirmati dal capo del servizio amministrativo o da un suo delegato. Il consegnatario subentrante si avvale, ove gli avvicendamenti avvengano durante il medesimo esercizio finanziario, delle scritture impiantate dal proprio predecessore per dimostrare la propria gestione”</i> . Secondo la difesa, alla luce di quanto sopra, in caso di avvicendamento tra consegnatari durante il medesimo esercizio finanziario, il consegnatario subentrante potrà dimostrare la propria gestione (dal 31.08.2016 al 31.12.2016) avvalendosi delle scritture dal predecessore. Peraltro, tale modalità sarebbe stata anche oggetto di disposizioni impartite dal capo servizio amministrativo/capo gestione patrimoniale, secondo quanto previsto dal Cap. 9, par. 4 e 5, delle cit. Istruzioni. In ogni caso, il passaggio	

	di carico del materiale tra i consegnatari con debito di custodia, per i periodi	
	in questione di riferimento, sarebbe avvenuto alla presenza del Capo Servizio	
	Amministrativo, che nulla avrebbe rilevato in proposito. Infine, a tutto voler	
	concedere, nel caso di specie, il consegnatario subentrante avrebbe assunto	
	una maggiore assunzione di responsabilità, per un periodo superiore a quello	
	della sua gestione; responsabilità alla quale non intenderebbe comunque	
	sottrarsi.	
	In relazione alle modalità di resa del conto, la difesa ha rilevato che l'agente	
	contabile ha provveduto al deposito del conto amministrativo e giudiziale, in	
	ossequio al quadro normativo di riferimento e, in particolare, mediante la	
	modulistica a tal fine prevista dalle Istruzioni Tecnico-Applicative al	
	Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi della	
	Difesa approvate con Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre	
	2006, utilizzando la piattaforma digitale del Sistema Informativo Logistico	
	Efficienza (SILEF), come risultante dai documenti allegati alla suddetta	
	memoria (modelli 8/M, 9/M e 10/M), a miglior specificazione delle risultanze	
	meramente riepilogative del modello 16/M. Pertanto, il conto giudiziale,	
	costituito dalla documentazione compilata dall'agente, sarebbe idoneo, per	
	forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile	
	dell'agente così come previsto ex art. 140, c. 2, c.g.c., oltre a consentire	
	l'accertamento della regolarità e della relativa responsabilità. Gli allegati non	
	sarebbero stati trasmessi alla Corte dei conti, ma tale mancanza non potrebbe	
	ascriversi all'agente contabile, come evidenziato in analogo giudizio dalla	
	Direzione Amministrativa la quale, nel condividere le osservazioni formulate	
	dal Magistrato istruttore, ha provveduto al deposito (mediante procedura di	
	4	

	caricamento diretto (upload) nell'apposita area denominata DaeD) dei	
	documenti ritenuti idonei, in quanto racchiudenti tutte le informazioni e di dati	
	contabili previsti e, in particolare: a) registro analitico riassuntivo delle	
	consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (mod. 8/M); b)	
	riepilogo a valore del registro analitico riassuntivo delle consistenze, dei	
	movimenti e delle rimanenze (mod. 9/M); c) registro valutativo delle	
	variazioni avvenute nel materiale durante la gestione (mod. 10/M), con la	
	precisazione che il nr. di ordini carico e scarico emessi nell'Esercizio	
	Finanziario di competenza, corredati della relativa documentazione	
	giustificativa (mod. 4/M), custoditi presso la Direzione, sono disponibili, ove	
	richiesto, per le eventuali ulteriori esigenze della Sezione Giurisdizionale	
	Regionale.	
	Il legale rappresentava, inoltre, che le memorie difensive	
	dell'Amministrazione sarebbero idonee a chiarire anche la fattispecie	
	all'odierno esame, poiché riguardano il conto di un consegnatario subentrato	
	nella gestione del materiale nel medesimo Reparto, facente capo alla stessa	
	Direzione Amministrativa. In proposito, la difesa ha chiesto	
	all'Amministrazione di dare atto che anche il consegnatario Orsi ha	
	provveduto alla resa del conto giudiziale, con il deposito dei modelli 8/M, 9/M	
	e 10/M e, quindi, attenendosi alle disposizioni interne. Tuttavia, la Direzione	
	si sarebbe limitata ad autorizzare l'agente a provvedere al deposito presso la	
	Sezione, cosicché il patrocinio ha provveduto ad allegare alla memoria i	
	suddetti modelli (all. 11), a dimostrazione dell'osservanza delle disposizioni	
	ricevute (all. 13 e all. 8 cit.). È stato comunque chiesto al Collegio di	
	pronunciare ordinanza istruttoria affinché la Direzione proceda al deposito dei	
	5	

	modelli unitamente a tutta la relativa documentazione contabile compilata	
	dallo stesso in riferimento all'esercizio finanziario 2016.	
	In data 10 dicembre 2024, il patrocinio dell'agente contabile, ad integrazione	
	della precedente memoria difensiva, depositava ulteriore documentazione	
	consistente negli ordini di carico e scarico (modelli 1-2-3-4M) contenuti nei	
	file OC_2016, OS_2016; modelli compilati per la resa del conto in ossequio	
	alle disposizioni interne di F.A. (ex lett. A di cui al punto a) della nota	
	Direzione Amministrativa, all. 7 alla memoria di costituzione, nonché ex Capo	
	IX, par. 11, lett. A delle ITA, all. 2 alla memoria cit.). Secondo la difesa, tali	
	modelli, elaborati direttamente dal sistema Silef a completamento di ogni	
	operazione, sarebbero idonei a rappresentare i risultati della gestione contabile	
	del consegnatario dei beni così come previsto ai sensi dell'art. 140, c. 2, c.g.c.	
	3. All'udienza pubblica del 12 dicembre 2024 , tenutasi con l'assistenza del	
	dottor Stefano Mizgur, l'Avv. Francesco Baccaro per l'agente contabile e il	
	Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto hanno concluso come da	
	verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto, come	
	affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) <i>“si configura</i>	
	<i>essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a</i>	
	<i>verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico</i>	
	<i>risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto</i>	
	<i>del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di</i>	
	<i>restituzione”.</i> (...) <i>Coerentemente con tale ratio l'oggetto del giudizio di conto</i>	
	<i>è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell'agente, attraverso</i>	
	6	

	conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di	
	dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale esistente	
	all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel	
	corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il	
	materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli	
	ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della	
	gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010). Tali necessarie risultanze, come	
	peraltro non contestato dalla difesa, non si rinvergono all'interno del conto	
	compilato sul modello 16/M trasmesso dall'Amministrazione e pertanto, già	
	solo per tale motivo, il conto in giudizio deve ritenersi non aderente alle	
	prescrizioni di legge finalizzate a dare contezza della gestione. Sebbene, come	
	rilevato da parte della difesa dell'agente contabile, l'utilizzo del modello 24,	
	previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di cui al d.P.R. 194/1996 non	
	sia automaticamente estensibile all'Amministrazione militare, risulta tuttavia	
	necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti	
	dall'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall'art. 519, c. 3, d.P.R. 90/2010, elementi	
	essenziali per rappresentare fedelmente la gestione, e quindi dia atto del	
	carico, dello scarico e dei resti di cui esigere l'introito, dell'esito e della	
	rimanenza. In tal senso, le Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per	
	l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (approvate con.	
	DM del 20 dicembre 2006), richiamate dalle memorie difensive e depositate	
	in atti chiariscono (capo IX, par.12, punto n.2, disciplinante le “ <i>Norme per la</i>	
	<i>resa della contabilità</i> ”), che il Modello 16/M (riepilogo valutativo delle	
	variazioni) è solo uno dei modelli che compongono il conto (“giudiziale” e	
	“amministrativo”) e che devono essere necessariamente trasmesse alla	

	Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, in quanto contengono tutte delle	
	informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle previsioni dell’art. 616 del R.D.	
	n. 827/1924 e dell’art. 519, comma 3, d.P.R. 90/2010. Al riguardo, infatti, il	
	DM 20.12.2006 dispone: “ <i>Il conto giudiziale ed il conto amministrativo sono</i>	
	<i>costituiti dai seguenti documenti: a) ordini di carico e scarico, emessi nel</i>	
	<i>periodo di riferimento e corredati della relativa documentazione</i>	
	<i>giustificativa; b) elenco degli ordini di carico e di scarico emessi ed annullati,</i>	
	<i>ovvero non quietanzati (Allegato modello 6/M); c) prospetto analitico delle</i>	
	<i>consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali in carico (allegato</i>	
	<i>modello 11/M); d) riepilogo valutativo del registro analitico (Allegato</i>	
	<i>modello 9/M); e) prospetto valutativo delle variazioni delle consistenze</i>	
	<i>(Allegato modello 10/M) avvenute durante il periodo di riferimento; f)</i>	
	<i>riepilogo valutativo delle variazioni (allegato modello 16/M)”.</i>	
	Le medesime Istruzioni (Cap. IX, art. 11, c. 3) nel fare riferimento agli agenti	
	contabili di cui all’art. 6, comma 3, lett e) del Regolamento (consegnatari del	
	materiale) di cui al D.p.r. 21 febbraio 2006, n. 167 (ora abrogato), prevedono	
	altresì che gli stessi “ <i>dimostr(i)no la propria gestione attraverso: gli ordini di</i>	
	<i>carico e scarico e il registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle</i>	
	<i>rimanenze dei materiali (modello M/8)”.</i> Dunque, anche volendo ritenere	
	tuttora vigenti le predette Istruzioni tecnico-operative, oltre al modello 16/M	
	(il solo trasmesso alla Sezione giurisdizionale), l’Amministrazione avrebbe	
	dovuto depositare almeno i seguenti documenti: a) registro analitico	
	riassuntivo delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali	
	(mod. 8/M); b) riepilogo a valore del registro analitico riassuntivo delle	
	consistenze, dei movimenti e delle rimanenze (mod. 9/M); c) registro	
	9	

	valutativo delle variazioni avvenute nel materiale durante la gestione (mod.	
	10/M). Tale documentazione dev’essere trasmessa alla Corte dei conti e non	
	può essere, invece, trattenuta presso l’amministrazione e resa eventualmente	
	disponibile a richiesta, nonostante la prassi evolutasi in tal senso. La	
	trasmissione del conto deve avvenire a cura di un responsabile del	
	procedimento, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, che	
	deve dare evidenza “...dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad	
	esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della	
	documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le	
	risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i	
	versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato	
	un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi	
	significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione” (Sezione	
	giurisdizionale per il Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).	
	Nel caso di specie, l’Amministrazione ha trasmesso a questa Sezione, in data	
	26 luglio 2019, esclusivamente il modello M 16, riguardante il “riepilogo	
	valutativo delle variazioni” avvenute nel corso del 2016, non riferibile in via	
	esclusiva al consegnatario Giulio Orsi. Tali circostanze non sono state rilevate	
	né dal responsabile del procedimento né nella relazione dell’organo di	
	controllo interno, che si è limitato ad evidenziare la verifica a campione degli	
	ordini di carico e di scarico, della documentazione giustificativa, con	
	particolare attenzione ad alcune transazioni e ai registri riepilogativi, onde	
	accertare la corrispondenza contabile dei dati riportati. Alcun cenno viene	
	invece fatto alla regolarità formale del conto, nonché alle circostanze che	
	giustificherebbero il deposito tardivo del conto ovvero l’estensione del conto	
	10	

	a una gestione riferita ad altro agente contabile. Ciò sarebbe stato tanto più	
	necessario nel caso di specie, in cui, per le particolari modalità predisposte	
	dalle richiamate Istruzioni tecnico-operative, non sia previsto un modello	
	sintetico e riassuntivo delle consistenze iniziali e finali dei beni suddivisi per	
	categoria, le quali vengono rappresentate esclusivamente in via analitica dal	
	modello 8/M (registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle	
	rimanenze dei materiali), ovvero in via riepilogativa per categoria solo in	
	termini di valore (attraverso il modello 10/M). Gli stessi modelli sopra	
	indicati, in quanto espongono solo se complessivamente considerati, i dati	
	richiesti dalla legge per la presentazione del conto giudiziale, non possono	
	certamente essere poi confusi con la documentazione amministrativa e di	
	dettaglio di supporto al conto (ad es. i singoli ordinativi e documenti attestanti	
	la distribuzione del materiale), da non inoltrare alla Sezione giurisdizionale	
	della Corte dei conti e verificabile solo a domanda (Sezione giur. Veneto, sent.	
	n. 208/2024).	
	A fronte di ciò, il magistrato istruttore non avrebbe potuto, come ipotizzato	
	dalla difesa, sopperire alle carenze sostanziali e formali del conto, dovendo	
	preliminarmente verificare l'idoneità del modello trasmesso a rappresentare la	
	gestione del consegnatario (art. 140, c. 2, c.g.c.), tanto più che	
	l'Amministrazione, nel depositare il modello 16/M, non aveva fatto alcun	
	cenno alla presenza di altri modelli, né alle citate Istruzioni tecnico-operative	
	che avrebbero potuto prevedere “ulteriori adempimenti in materia”, nel	
	rispetto della normativa primaria, nonché dei principi e delle disposizioni in	
	tema di contabilità generale dello Stato (art. 139, c. 3, c.g.c.).	
	Ad avviso del Collegio, la mancata trasmissione del conto con le modalità	

	previste dalla normativa primaria in materia, ancorché integrata dalle citate Istruzioni, non può considerarsi “sanata” mediante l’acquisizione nel presente	
	giudizio degli ulteriori modelli depositati a cura dell’agente contabile, da cui	
	dovrebbe invero scaturire una nuova istruttoria da parte del giudice designato,	
	al fine di verificare la regolarità della gestione dell’agente contabile (artt. 145,	
	146, 148, c. 2- <i>bis</i> , c.g.c.). Il deposito del conto presso la Sezione è infatti	
	affidato in via esclusiva all’Amministrazione, tenuta a individuare un	
	responsabile del procedimento il quale, espletata la fase di verifica o controllo	
	amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla	
	approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla	
	relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale	
	territorialmente competente. Le modalità di presentazione dei conti possono	
	essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle	
	singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle	
	disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato; restano ferme le	
	disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni,	
	prevedono “ulteriori” adempimenti in materia (art. 139, cc. 2, 3, c.g.c.).	
	In conclusione, il Collegio ritiene che il modello 16/M, trasmesso	
	dall’amministrazione secondo le modalità accertate nel presente giudizio, sia	
	inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione	
	contabile propria dell’agente e, quindi, irricevibile (<i>ex multis</i> , Corte dei conti,	
	Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019); circostanza della	
	quale non può essere considerato responsabile l’agente contabile.	
	Alla luce delle predette motivazioni, il Collegio dichiara irricevibile il conto	
	n. 61394, demandando agli Organi responsabili dell’Amministrazione militare	
	12	

